



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 73 del 11.11.2013

OGGETTO

Preliminare di seduta.

<p>IL DIRIGENTE DI SETTORE</p> <p>Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - D.Lgs. n. 267/2000:</p> <p style="text-align: center;">/</p>
<p>IL DIRIGENTE DI SETTORE</p> <p>Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - D.Lgs. n. 267/2000:</p> <p style="text-align: center;">/</p>
<p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>Visto di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 e comma 4 - lett. d) - D.Lgs. n. 267/2000</p> <p style="text-align: center;">/</p>

L'anno duemilatredici, addì **undici** del mese di **novembre**, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19,00, in grado di prima convocazione, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

1	DI FAZIO Pasquale	Si	13	DONATIVO Giuseppe	Si
2	CRISTIANI Antonietta	No	14	SINIGAGLIA Sergio	Si
3	BUCCI Carmine	Si	14	SINESI Sabino	Si
4	CAPOZZA Antonio N.	Si	16	CAPORALE Sabino A.	Si
5	CASTROVILLI Antonio	Si	17	VENTOLA Francesco	Si
6	FILIPPONE Edoardo	Si	18	DI PALMA Nicola	No
7	DIAFERIO Giuseppe	Si	19	PETRONI Maria Angela	Si
8	PELLEGRINO Cosimo	No	20	MATARRESE Giovanni	No
9	SELVAROLO Sabina	Si	21	DI NUNNO Saverio	Si
10	METTA Giuseppe	Si	22	LANDOLFI Nadia Giovanna	Si
11	IACOBONE Giovanni M.	Si	23	SABATINO Antonio S.	Si
12	IMBRICI Fortunato	No	24	PAPAGNA Luciano Pio	Si
			25	LA SALVIA Ernesto - Sindaco	Si

CONSIGLIERI PRESENTI N. 20 - ASSENTI N. 5.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI BASILE Pietro, FACCIOLONGO Sabino, LUPU Laura Simona, MINERVA Francesco, PISCITELLI Leonardo, QUINTO Giovanni, ZANNOLFI Cosimo.

PRESIEDE LA SEDUTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dott. Pasquale DI FAZIO

ASSISTE ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE

Alle ore 19,24 il **Presidente del Consiglio**, accertato che in aula sono presenti 20 Consiglieri sui 25 costituenti il Consiglio, dichiara valida la seduta ed aperti i lavori. Comunica che sono presenti il Presidente ed i componenti il Collegio dei Revisori.

Il Sindaco, avuta la parola, presenta il neo-nominato Assessore Cosimo Zannolfi e dà comunicazione della redistribuzione delle deleghe assessorili conferite.

Il Consigliere Sabatino (Io Canosa), avuta la parola, dà lettura di una nota del seguente tenore: “**RACCOMANDAZIONI AL SINDACO - CONSIGLIO DEL 11/11/20 13**

Saluto tutti i presenti, e passo immediatamente ad esprimere alcune considerazioni.

Nel pomeriggio del 28 ottobre scorso, i Consiglieri venivano invitati a partecipare ad una “Assemblea Consiliare” nel corso della quale si è ritenuto opportuno concedere adeguato spazio agli interventi dei cittadini presenti e al Comitato B619, quest’ultimo, come a tutti noto, fortemente impegnato a difesa del mantenimento dell’ospedale di Canosa.

Senza alcuna polemica, nemmeno per quanto riguarda la corsa alle medaglie per i risultati prospettati nella relazione del dott. Gorgoni, non può non tenersi conto del fatto che se quanto illustrato sarà (speriamo) realizzato, la città avrà comunque perso una serie di servizi specifici dell’attività ospedaliera consolandosi, rispetto ad un anno prima (scongiuri a parte), nel non rischiare di trovarsi con una struttura di tale consistenza in stato di abbandono.

Per cui, se da un lato potremmo ritenerci parzialmente soddisfatti di una riconversione, dall’altro dovremmo convincerci che, per una serie di attività ospedaliere, saremo costretti a rivolgerci altrove, ancor più per la tanto sperata possibilità di veder nascere figli o nipoti in loco (principale motivo ispiratore del Comitato B619).

Non può sottacersi, l’intempestività dell’assessore regionale Gentile che, purtroppo, interviene solo a cose fatte, per comunicarci in maniera “alternativa” la chiusura definitiva dell’ospedale in quanto tale.

Dall’incontro, onestamente, mi è sembrato di cogliere una posizione diversa, rispetto a quella assunta un anno prima, del dott. Belpiede che, nell’occasione (mi è parso per la prima volta) esponeva motivazioni tecniche che non consentivano il mantenimento del reparto. Peccato non averlo evidenziato efficacemente prima e provato ad intervenire con maggior tempestività per eliminare quelle criticità, a detta dello stesso dott. Belpiede, che si manifestavano da almeno 5 anni.

C’è da chiedersi, la riduzione dei requisiti di sicurezza, già in essere negli anni scorsi, poteva essere denunciata con più forza affinché si riuscisse a mantenere gli standard minimi necessari alla difesa di un reparto, fiore all’occhiello dell’intera struttura?

Ritengo che il dott. Belpiede si sia attivato in ogni modo in passato, ma ci rimarrà il dubbio se non fosse stato opportuno, già da tempo, creare un Comitato di difesa e una forma civile organizzata di protesta, per scongiurare quello che poi è accaduto.

Di certo, dalle conclusioni dell’incontro, mi è sembrato che non vi siano altre soluzioni e che le notizie fornite dalle autorità intervenute, non consentissero valutazioni di diversa natura.

Per cui, salvo auspicate, quanto improbabili, sorprese, la problematica ospedale, con tutto ciò che ne deriva, mi sembra ormai chiusa (rimpianti compresi). Inoltre, dopo quelle già rivolte in passato (cadute in larga parte nel nulla), concludo ponendo ancora una raccomandazione, nella speranza che, insieme all’assessore all’agricoltura, si voglia apprezzare i positivi risultati raggiunti da lunghi anni nel settore che vado immediatamente ad illustrare.

Dal 1969, con la costituzione dell’ AGRIOFANTO S.P.A., si è dato il via alla nascita della peschicoltura in agro di Canosa e più precisamente nella zona Battaglino in agro della frazione di Loconia.

Negli anni vi è stato un continuo incremento del prodotto grazie al proliferare di frutteti in tutta l’area di Loconia e Canosa di Puglia.

Per i risultati raggiunti, dal 1983 veniva allestita nella frazione di Loconia la prima Sagra della Percoca “a tutt’oggi ancora in auge” con un continuo crescendo di propaganda del prodotto.

Le Normative vigenti, inducono, sempre più marcatamente, a dichiarare la provenienza di qualsivoglia prodotto.

Per quanto sopra, al fine di premiare l’impegno, la costanza e il sacrificio, che ha consentito l’ottimo risultato in termini di quantità e, soprattutto, di qualità prodotta, consentendo al nostro territorio apprezzamenti provenienti da più parti, Voglia valutare l’assegnazione del riconoscimento della Denominazione Comunale (DECO) del prodotto alla percoca di Loconia e Canosa di Puglia, varietà BABY GOLD 5-6-7-8-9-10, prodotta a cavallo del IGM (Identificativo geografico di mappa) 177 di Barletta e IGM 178 di Cerignola e più precisamente ai fogli da 73 a 87 (73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83- 84-85-86-87), oltre che a quelli di tutto il territorio di Canosa di Puglia.

Ciò al fine di salvaguardarne concretamente la tipicità del prodotto, valorizzandone le qualità. Ai sensi dell’art. 32 del Regolamento, chiedo che la parte delle raccomandazioni finalizzate al riconoscimento della suddetta denominazione Comunale, venga acquisita come Mozione, da porre in discussione al prossimo Consiglio comunale.

Ai sensi dell’art. 40 del Regolamento, chiedo che il presente intervento venga integralmente riportato nel redigendo verbale. Grazie.

Canosa di Puglia 11/11/2013

*Antonio Sabatino
Consigliere Comunale Io Canosa”*

La Consigliera Petroni (P.D.L.), avuta la parola, in fase preliminare chiede al Sindaco chiarimenti in merito alla disponibilità dei locali da destinare a sede di Puglia Imperiale; chiede lumi in merito al punto iscritto all’o.d.g. di un precedente Consiglio Comunale e poi ritirato, relativo alla concessione in uso di locali presso l’edificio scolastico “G. Mazzini”. Rappresenta una cattiva gestione del territorio; si sono perse, a suo dire, diverse fonti di finanziamento per la sicurezza, per l’affido; si perdono beni archeologici; Canosa la si sta distruggendo.

Alle ore 19,40 entrano i Consiglieri Cristiani e Matarrese. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 22 e gli assenti 3.

La Consigliera Landolfi (Io Sud), avuta la parola, chiede chiarimenti in merito alla discordanza rilevata, tra Statuto e Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in merito alla messa a disposizione dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all’o.d.g. della seduta consiliare convocata; richiama, al riguardo la sentenza del C.d.S. n. 5280/2007.

Il Segretario Generale fornisce i dovuti chiarimenti dando lettura delle materie riservate alla competenza dello Statuto e di quelle riservate alla competenza del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 6 e 7 del TUEL – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. La materia di cui si tratta è riservata al regolamento, che rappresenta, pertanto, norma “speciale”. Pur tuttavia, manifesta disponibilità rispetto a quanto rappresentato dalla Consigliera Landolfi. Si riserva di approfondire il contenuto della citata sentenza del C.d.S. all’esito del quale approfondimento non esclude di chiedere lumi anche ad organismi superiori, così come fatto in precedenza, su altri argomenti, su sollecitazione di altri consiglieri.

Alle ore 19,52 entra il Consigliere Di Palma. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 23 e gli assenti 2.

Il Consigliere Papagna (Canosa Futura), avuta la parola, dà lettura di una nota del seguente tenore: “Al Presidente del Consiglio Comunale di Canosa di Puglia - Intervento in pregiudiziale

Reg. Gen. 1078/2013 - 1079/2013 - 1080/2013 - 1081/2013 - 1082/2013 - 1083/2013 Determinazione Dirigenziale di Ambito n. 114, 115, 116, 117, 118 del 14/10/2013 aventi ad oggetto: Servizio di Sportello Sociale (ex art. 84 del R.R. n. 04/2007), Servizio di Segretariato Sociale (ex art. 83 del R.R. n. 04/2007); Servizio di Assistenza Domiciliare per Minori (ex art. 87 del R.R. n. 04/2007); Servizio di Centro di Ascolto per le Famiglie e Servizi di Sostegno alla Famiglia ed alla Genitorialità (ex art. 93 del R.R. n. 04/2007); Servizi Educativi per il Tempo Libero (ex art. 103 del R.R. n. 04/2007); Servizio Tutor (ex art. 91 del R.R. n. 04/2007) - tutti denominati “San Giuseppe” della Fondazione Onlus “Istituto Maschile San Giuseppe - Canosa di Puglia - Autorizzazione al Funzionamento ai sensi della L.R. n. 19/2006 e del R.R. n. 04/2007 e s.m.i.

Ambito Territoriale Distretto Socio-Sanitario n. 3 ASL BAT

Con la presente il sottoscritto, nella qualità di Consigliere Comunale del Comune di Canosa di Puglia, sottopone all’esame del Sindaco, Assessori e dei Consiglieri tutti la seguente questione pregiudiziale:

Premesso:

- che con le determinazioni dirigenziali in oggetto richiamate il Dirigente dell’Ufficio Unico di Piano, in rappresentanza dell’Ufficio di Piano costituito presso il Comune di Canosa di Puglia, quale Comune Capofila titolare della funzione autorizzatoria per i 3 Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Distretto Socio Sanitario n. 3 ASL BAT giusto verbale n 38/08 del 07/10/2008 del Coordinamento Istituzionale, concedeva autorizzazione al funzionamento dei servizi di Sportello Sociale, Segretariato Sociale, Assistenza Domiciliare per Minori, Centro di Ascolto e Sostegno per le Famiglie, Servizio Educativo e Servizio Tutor in virtù della presa d’ano della domanda di parte inoltrata e della relativa documentazione di cui all’art. 39 del R.R. n. 4/2007;
- che l’Ufficio sancisce il riscontro del possesso dei requisiti comuni di cui all’art. 37 e dei requisiti strutturali organizzativi e funzionali di cui all’articolo specifico per servizio di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007 e successive modifiche ed integrazioni per il tramite di visita ispettiva effettuata in data 16.09.2013

considerato che:

- il Regolamento Regionale n. 4/2007 dopo aver richiamato i requisiti comuni ai servizi di cui all’art. 37, al successivo art. 38 intitolato “Procedura per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture” così recita:
- al comma 1: ... “L’Ambito territoriale, nel corso della procedura per il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento e delle relative modifiche e revoche, accerta il possesso dei requisiti prescritti per le strutture e i servizi sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale,”.....
- al comma 4: ... “L’Ambito verifica il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, **avvalendosi degli uffici tecnici dei comuni componenti. l’ambito, dei servizi sociali e, per gli aspetti di natura sanitaria, della AUSL competente per territorio**”.....
- al comma 5: ... “Nel provvedimento di autorizzazione l’Ambito deve indicare:
 - a) la denominazione della struttura e del servizio;
 - b) l’ubicazione della struttura;

- c) la sede legale e amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore;
- d) il legale rappresentante;
- e) le tipologie di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari erogati;
- f) la ricettività;
- g) la natura pubblica o privata”.....

- che dal verbale di sopralluogo redatto in occasione della verifica ispettiva eseguita in data 16.09.2013 presso la sede dell’Istituto San Giuseppe” da parte della Dott.ssa Incoronata Ventola, Servizio Sociale Professionale, dell’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Canosa di Puglia, dalla Dott.ssa Romina La Macchia Istruttore Direttore Amministrativo Ufficio di Piano, funzionari incaricati della verifica ispettiva con la compresenza del Sig. Roberto Lodato intervenuto quale Presidente del CDA dell’Istituto Maschile San Giuseppe si constata l’avvenuta verifica della congruità degli ambienti deputati alla realizzazione dei servizi, unicamente all’assenza di barriere architettoniche.

Si rileva come risulti difficile comprendere la scelta circa l’appropriatezza e la competenza dei due funzionari incaricati di verificare la presenza dei requisiti strutturali oltre che organizzativi nonché sanitari.

Ritengo pertanto tale aspetto meritevole di chiarimenti in questa sede a tutela, non di un interesse di parte ma dell’interesse collettivo riscontrabile in tali funzioni, poiché determinanti per garantire il pieno e concreto realizzarsi delle finalità sociali attraverso l’operare dei soggetti all’uopo autorizzati.

Infatti, ritengo che il possesso di tali requisiti tecnici specifici debba essere di esclusiva pertinenza degli uffici tecnici e, per l’aspetto sanitario, dell’ASL competente, chiamati a verificare il possesso dei requisiti prescritti dalle norme sia di carattere generale che particolare sanciti dalle disposizioni in materia urbanistica, di edilizia, prevenzione incendi, di igiene e sicurezza ed in materia di lavoro così come la stessa legge regionale sancisce all’art. 50 “requisiti minimi per l’autorizzazione” che qui si richiama:

comma 1 “Le strutture soggette ad autorizzazione, oltre a rispettare i requisiti prescritti dalle norme di carattere generale e, in particolare, dalle disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza, di contratti di lavoro, devono possedere i requisiti minimi previsti dalla presente legge e dal regolamento regionale di cui all’articolo 64....”

Il tutto senza nulla togliere alla sicura competenza professionale, chiaramente nei propri ambiti di pertinenza, dei due funzionari che hanno effettuato la verifica, la quale è stata conclusa in “soli” 30 minuti, periodo oggettivamente limitato data la particolarità del controllo.

Infatti, è fondamentale il ruolo dell’Ente comunale nella verifica dei requisiti tecnico - strutturali e di servizio per la concessione delle autorizzazioni, le quali diventano strumento determinate per garantire le qualità delle prestazioni erogate e dei servizi socio-assistenziali effettuati e/o da effettuarsi.

Proseguendo, si evidenzia come, l’art. 38 comma 5 del R.R. 4/2007 impone l’obbligo di indicare, nel provvedimento amministrativo, la denominazione della struttura e del servizio, l’ubicazione della struttura, la sede legale e amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore, il legale rappresentante, le tipologie di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari erogati, la ricettività, la natura pubblica o privata.

Nelle determinazioni indicate è di difficile individuazione l'Ente Gestore del servizio che si "dichiara" essere diverso dall'Ente Titolare dell'autorizzazione senza mai indicarne il nominativo, oltre la mancanza della specifica natura giuridica e dell'esatta compagine sociale.

Tutto questo di fatto è difforme dallo stesso testo normativo in precedenza richiamato nonché a tutti i principi di trasparenza e correttezza che lo stesso regolamento regionale richiama al Titolo V "Accesso e partecipazione degli utenti" quale requisito fondamentale per determinare la qualità dei servizi offerti dallo stesso ente erogatore che devono ispirarsi ai "principi fondamentali che regolano l'erogazione dei servizi pubblici a livello nazionale e comunitario" (ex art. 58 l.r. 19/2006).

Tale circostanza rende impossibile ogni verifica che la stessa legge regionale ex art. 60, affida ai cittadini, utenti e rappresentanze degli stessi (Art. 60 l.r. 19/2006 comma 1 "Gli organismi di rappresentanza dei cittadini e degli utenti e le organizzazioni sindacali partecipano al controllo della qualità dei servizi e della conformità degli stessi alla Carta dei servizi di cui all'articolo 58...").

Tale aspetto non può considerarsi di scarso rilievo, considerando che l'esito delle verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti postula il rilascio dell'autorizzazione con conseguente iscrizione nei registri regionali determinandone la legittimità all'esercizio delle funzioni.

(art. 43 R.R. 04/2007 . Le strutture e i servizi autorizzati ai sensi del presente regolamento sono iscritti nei registri regionali con le modalità fissate dall'art. 53 della legge regionale e dal presente regolamento. L'iscrizione nei suddetti registri determina la legittimità all'esercizio delle attività)

ed ancora

art. 53 comma 2 l.r. 19/2006 "I registri, in forma cartacea e/o informatica, contengono in ordine cronologico d'iscrizione la denominazione e l'ubicazione della struttura, la sede legale e amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore, il legale rappresentante, i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari erogati, la ricettività, gli estremi dei provvedimenti concernenti l'autorizzazione al funzionamento e l'iscrizione al registro, la natura pubblica o privata"...

...comma 6 "L'iscrizione nel registro determina la legittimità all'esercizio delle attività delle strutture e dei servizi autorizzati e comporta l'obbligo per i soggetti gestori di indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli estremi d'iscrizione nei registri regionali.."

*Preme sottolineare come l'aspetto legato alla verifica del possesso di tutti i requisiti sia di primaria importanza, dato che l'autorizzazione rappresenta il presupposto per la successiva procedura di **accreditamento**, condizione sine qua non, perché i soggetti pubblici possano instaurare rapporti con i soggetti erogatori di servizi socio-assistenziali (artt. 54, 55 l.r 19/2006), esercitando la propria azione con erogazione di prestazioni e di aiuti economici.*

La possibilità di determinare la natura giuridica dell'Ente interessato dalla titolarità e/o gestione del servizio diviene determinante anche alla luce delle differenti disposizioni normative che regolano il settore nella concreta realizzazione e gestione dei servizi

socio-assistenziale in virtù della natura giuridica del soggetto richiedente, così come determinato dall'art. 19 l.r. 19/2006 che così recita "...Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale, iscritte nei rispettivi registri regionali, concorrono alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali anche mediante la stipula di convenzioni per l'erogazione di servizi e prestazioni compatibili con la natura e le finalità statutarie, avvalendosi delle modalità individuate dalla Regione con il regolamento di cui all'articolo 64 e con il Piano regionale delle politiche sociali, per valorizzare il loro apporto all'erogazione dei servizi. Ai fini dell'applicazione del comma 3, gli enti locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, nonché con gli enti di patronato e con le fondazioni, allo scopo di valorizzarne la funzione sociale, riconoscendo le spese per il perseguimento delle finalità statutarie, laddove le attività siano coerenti con gli obiettivi del Piano sociale di zona e adeguate a integrare la rete dei servizi, che sarà realizzata dai soggetti pubblici e privati chiamati a gestire i servizi previsti. Gli altri soggetti di cui al comma 3 possono essere chiamati alla gestione di interventi e servizi, così come previsti nei Piani sociali di zona, mediante affidamenti, concessione di pubblici servizi, ovvero altre modalità previste e disciplinate nel regolamento regionale di cui all'articolo 64 e nei rispettivi regolamenti comunali. La Regione e gli enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle associazioni di tutela degli utenti e delle organizzazioni sindacali. Il regolamento regionale individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti.

In questo modo è possibile, all'occorrenza, creare un sistema integrato di interventi e di servizi sociali, prevedendo per stessa determinazione normativa, la possibilità di stipulare convenzioni o definire un sistema di incentivi che promuovono il contributo delle imprese al sostegno delle iniziative di utilità sociale ma al contempo spostando risorse capaci di impattare sulle già di per se esigue finanze locali (previsti differenti requisiti economico-patrimoniali in base alla natura giuridica del soggetto erogatore del servizio)

E' innegabile constatare come le determinazioni, per le ragioni su esposte, si presentano poco chiare e carenti della necessaria attenzione nella fase di verifica e controllo dei requisiti utili ai fini autorizzativi e per tali ragioni meritevoli di un approfondimento ulteriore che entri nel merito della documentazione e delle certificazioni, anche alla luce dell'occasione presentata dalla discussione relativa all'approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali presente al terzo punto all'odg odierno che deve rappresentare non un semplice esercizio di voto basato sul "copia-incolla" con la riproposizione del "solito" regolamento, ma l'occasione per entrare nel merito dell'efficacia della programmazione.

Orbene, mi duole aggiungere che si potrebbe essere in presenza di un fatto di per sé assai grave che potrebbe assumere proporzioni molto rilevanti se perpetrato senza le dovute cautele ed approfondimenti, dato che con l'art. 21 "Ruolo dei soggetti terzi per la gestione dei servizi", e l'art. 22 "Requisiti generale per la partecipazione alle procedure per l'affidamento" l'autorizzazione e la storicità del servizio svolto in coerenza con la compatibilità degli stessi con le finalità statutarie, potrebbero causare notevole nocimento sia agli altri soggetti potenziali erogatori dei servizi adeguatamente strutturati e debitamente autorizzati per garantire la migliore fruizione degli stessi da parte degli utenti sia per gli stessi utenti, privati del migliore servizio quale aspetto fondamentale dato la natura e le finalità dello stesso.

Lo scrivente ritiene che le deliberazioni dirigenziali in oggetto, alla luce delle eccezioni sollevate, della scarsa disponibilità di elementi documentali a disposizione per una verifica fattiva della presenza dei requisiti autorizzativi necessari, anche considerando che la richiesta scritta di accesso agli atti dal sottoscritto formalmente presentata, alla data odierna, non ha ancora trovato compiuto accoglimento né tanto meno la semplice visualizzazione del fascicolo e delle relative piantine che “presumibilmente” dovrebbero essere state allegate alla visita ispettiva.

Tutto questo, alla luce di future quanto possibili attribuzioni in convenzione degli stessi servizi di pertinenza dell'Ufficio di Piano, con impatto economico sul bilancio comunale degli stessi Enti costituenti l'Ambito, che potrebbero sollevare dubbi di liceità se non adeguatamente attribuiti.

Un arbitraria attribuzione provocherebbe un'inevitabile polemica che ben poco gioverebbe agli obiettivi di “pace sociale” e di affrancamento che tutte le forze politiche auspicano in questo momento, con l'intento ultimo di realizzare gli obiettivi sociali come su esposto con specifici richiami al contenuto normativo della legge regionale.

Pertanto si richiede il formale annullamento delle stesse determinazioni dirigenziali ed una nuova fase istruttoria.

Chiedo espressamente, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento, che il presente intervento venga integralmente riportato nel redigendo verbale dell'odierno Consiglio Comunale.

Canosa di Puglia, 11/11/2013

*Il Consigliere Comunale
(Luciano Pio Papagna)”*

L'Assessore all'Agricoltura ed Attività Produttive, Leonardo Piscitelli, avuta la parola, in riferimento all'intervento del Consigliere Sabatino chiarisce alcuni aspetti della DECO; Riconoscimento regionale per la certificazione dei prodotti di qualità Puglia. Precisa che i produttori non marchiano ancora i prodotti; assicura che per il prossimo consiglio sarà predisposto il Regolamento per la DECO comunale.

L'Assessore alla Cultura, Sabino Facciolongo, avuta la parola, chiarisce la questione relativa alla sede dell'Agenzia Puglia Imperiale; l'amministrazione sta valutando l'ipotesi di concedere altri locali diversi da quelli all'interno dell'edificio scolastico “G. Mazzini”, per i quali occorre preventiva dichiarazione di disponibilità. Precisa che lo scopo dell'Agenzia Puglia Imperiale è di natura turistica; i beni archeologici vengono solo pubblicizzati dalla stessa agenzia; non si hanno notizie su disfunzioni per quanto riguarda il personale o in materia di sicurezza.

Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, augura buon lavoro al neo assessore Zannolfi; chiede lumi sull'attribuzione delle diverse deleghe agli assessori in carica. Parla del livello di sicurezza percepito nella città; c'è aumento di furti nelle abitazioni e di automobili. Chiede l'intervento del Sindaco in merito, previo raccordo con le forze dell'ordine; nonché incontri nelle scuole, per informazioni in merito alla sicurezza.

Il Sindaco, avuta la parola, dà lettura di tutte le deleghe attribuite agli assessori in carica. Precisa che Puglia Imperiale è una delle quattro agenzie del PTNBO, che costa al Comune di Canosa di Puglia oltre 60.000,00 euro l'anno. Comunica che diversi Sindaci aderenti

all’Agenzia stanno valutando la possibilità di tirarsi fuori; il Comune di San Ferdinando di Puglia ha già deliberato in tal senso. Sul sito dell’Agenzia non c’è alcuna immagine riconducibile al territorio di Canosa di Puglia; se non fosse stato per la FAC (Fondazione Archeologica Canosina), non ci sarebbe stata la presenza del Comune di Canosa di Puglia alla rassegna di Paestum.

Esce il Consigliere Caporale. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 22 e gli assenti 3.

Il Consigliere Capozza (P.D.), avuta la parola, propone la variazione nella trattazione dei punti iscritti all’o.d.g. e, precisamente:

1. Approvazione regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - (Punto 2 o.d.g.);
2. Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES 2013. Differimento pagamento rata a conguaglio. (punto 4 o.d.g.);
3. Approvazione del Piano Economico Finanziario e Relazione di accompagnamento del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari per l’anno 2013 (punto 1 o.d.g. aggiuntivo);
4. Definizione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi del D.lgs n. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. n. 205/2010. Approvazione Regolamento. (punto 2 o.d.g. aggiuntivo);
5. Determinazione tariffe TARES anno 2013. (punto 3 o.d.g. aggiuntivo);
6. L.R. n. 19/06 – Piano Sociale di Zona 2013-2015. Approvazione Schema di “Convenzione per la Gestione Associata delle Funzioni e dei Servizi Socio-Assistenziali” tra i Comuni di Canosa di Puglia – Minervino Murge – Spinazzola dell’Ambito Territoriale n. 3 ASL BAT. (punto 3 o.d.g.);
7. Approvazione nuovo Regolamento COSAP (punto 5.o.d.g.);
8. Approvazione nuovo Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico.(punto 6 o.d.g.);
9. Approvazione Regolamento per la pubblicità, la trasparenza e la diffusione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, ai sensi art. 14 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. (punto 1 o.d.g.);
10. Concessione in diritto di superficie alla Provincia BAT di porzione del campo di gioco ex “S. Marocchino”. (punto 4 o.d.g. aggiuntivo);
11. Interpellanza Progetto “Scapesteatro” presentata dal Consigliere Ventola, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.(punto 7 o.d.g.)

Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, ritiene che sia approvato prima il PEF e poi, a seguire, gli altri argomenti relativi alla TARES.

Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione in forma palese per appello nominale la proposta di variazione nella trattazione dei punti iscritti all’o.d.g. che viene accolta, avendo la votazione riportato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 22

Consiglieri assenti: n. 3 (Pellegrino, Imbrici, Caporale)

Voti favorevoli: n. 15

Astenuti: n. 7 (Ventola, Di Palma, Petroni, Matarrese, Di Nunno, Landolfi, Sabatino).

=====

Entra il Consigliere Caporale. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 23 e gli assenti 2.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

F.to

Dott.ssa Maria Teresa ORESTE

Il Presidente del Consiglio

F.to

Dott. Pasquale DI FAZIO

SI ATTESTA

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d'ufficio:

è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____
ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000.

Dal Palazzo di Città, lì _____

SEGRETERIA GENERALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Donato Fasanelli

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, lì _____

SEGRETERIA GENERALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Donato Fasanelli

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Canosa di Puglia _____

SEGRETERIA GENERALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Donato Fasanelli